

COMUNE DI SAGLIANO MICCA
Provincia di Biella

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
E L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DIVERSI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI DIVERSI.

ART.1

OGGETTO DELLA DISCIPLINA

Il presente Regolamento definisce l'ambito, i limiti e le modalità per la concessione del patrocinio, l'erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ogni genere di altro provvedimento di concessione di vantaggio economico, posto in essere dall'Ente dalla data di approvazione e sino all'adozione dello Statuto e dei regolamenti previsti dalla legge 8/6/90 n.142.

ART.2

AMBITO E LIMITI DEGLI INTERVENTI

Gli interventi, siano essi di concessione del patrocinio che di erogazione di contributi dovranno riguardare interessi che non esulino dal territorio comunale, partendo dalle seguenti premesse:

- riguardare interessi sociali, culturali, sportivi nonché servizi ed uffici di pubblica utilità;
- tendere all'eliminazione dei bisogni economici dei soggetti in riconosciuto stato di indigenza;
- riguardare attività economiche solo nel caso che queste assolvano un servizio di utilità pubblica purchè il servizio e l'attività non sia in regime di libera concorrenza;
- limitazioni date dalla disponibilità di bilancio.

ART.3

MODALITA' ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi potranno eseguirsi:

- a) dietro domanda degli interessati;
- b) direttamente d'Ufficio;

ART.4

CONTENUTO DELLA DOMANDA

Per gli interventi di cui al precedente art.3 lett.a) siano essi di carattere finanziario, che apportanti ogni altro vantaggio di tipo economico, gli interessati dovranno produrre al Comune apposita domanda dalla quale risulti:

- a) il tipo di intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio economico)
- b) il bisogno o l'interesse pubblico perseguito, dando una sommaria descrizione delle iniziative e dell'attività svolta per la quale viene richiesto il contributo.

Nel caso si tratti di contributo finalizzato alla realizzazione di singole manifestazioni, dovrà essere specificata la data (o il periodo) previsto, i costi presunti ed i possibili ricavi attraverso iniziative collaterali (sponsor, attività economico-commerciali, ecc.).

In questo caso il contributo verrà erogato a presentazione del rendiconto economico della manifestazione o iniziativa patrocinata.

- c) l'esatta denominazione dell'Associazione o gruppo ed il regime fiscale cui è soggetto ed il relativo codice fiscale.
- d) qualora si tratti di contributo richiesto da Associazioni o gruppi dovrà essere allegata alla domanda la copia dell'ultimo rendiconto approvato e per la prima istanza la copia dello statuto.

ART.5

ESAME DELLE DOMANDE

La Giunta Municipale esamina le domande e decide l'entità del contributo, nei limiti della possibilità finanziaria edella disponibilità di bilancio, secondo le proprio competenze.

ART.6

MODALITA'E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE EROGAZIONI

Le domande di contributo di cui all'art.3 lett.a) dovranno pervenire al Comune entro il 31/12 di ogni anno:

L'entità del beneficio economico ed il periodo di effettiva erogazione od ammissione saranno attuate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, tenendo conto delle seguenti priorità:

- interventi socio-assistenziali;
- interventi culturali, di assistenza post-scolastica e per il tempo libero;
- interventi nelle attività o servizi in cui l'Ente sia partecipante.

- interventi delle attività e servizi nei quali l'Ente abbia una partecipazione azionaria;
- interventi di utilità pubblica in generale.

Il riparto dovrà avvenire secondo le effettive disponibilità di bilancio che potranno essere utilizzate, ai sensi dell'art.6 del D.L.65/89, nella misura non superiore al 50% dello stanziamento nel 1° semestre.

ART.7

INTERVENTI D'UFFICIO

Gli interventi di cui al precedente art.3 lett.b) sono spontanei dell'Ente e potranno essere attuati nei seguenti casi:

- a) nel settore socio-assistenziale; di competenza comunale previsti dalla legge;
- b) nelle attività e servizi in cui l'Ente abbia una partecipazione azionaria;
- c) nelle attività e servizi di utilità pubblica gestiti da privati, Enti ed Associazioni.

ART.8

SOSPENSIONE, REVOCA, RESTITUZIONE CONTRIBUTIONI

L'amministrazione può sospendere o revocare in ogni momento l'erogazione delle risorse finanziarie o altri benefici nei seguenti casi:

- per accertato rilascio di dichiarazioni non rispondenti alla realtà;
- per sopravvenute priorità di interventi anche di qualsiasi altra natura connessa ai compiti istituzionali dell'Ente;
- per rispettare equilibri economici di bilancio;

Qualora, invece, l'Amministrazione accertasse un uso scorretto o non rispondente a quanto dichiarato delle somme erogate, avrà diritto a richiedere in tutto o in parte la restituzione delle somme erogate.

ART.9

ESCLUSIONI

Gli interventi già disciplinati per legge o per convenzione associativa, quali i trasferimenti in materia socio-assistenziale, recupero patrimonio edilizio, assistenza scolastica, quote associative ordinarie ad Enti, privati, associazioni coi quali sia stata preventivamente data adesione con regolare atto deliberativo, ecc. sono esclusi dall'ambito applicativo del presente regolamento.

ART.10

NORMA TRANSITORIA

Per riparto delle disponibilità finanziarie residuali (o concessione di altro vantaggio) per l'anno 1990 verrà osservato solo quanto stabilito agli artt.2,3,4,5 del presente Regolamento.